



CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Brescia, _____

Alla Presidente
della Corte di Appello di
Brescia

Nella causa promossa da _____

Nei confronti di _____

Registrata al numero 115 / 10 di Registro Generale ~~penale~~/civile

Avente ad oggetto GIUDIZIO

Tenutasi all'udienza del 1 DICEMBRE 2010

Segnalo una decisione basata su un principio innovativo come di seguito sinteticamente descritto:

INELICAZIONE DI ACCERTAMENTO DI UN'URCAGIONE RICEVA IL GIUDIZIO
GIÀ FORMATOSI SU UNA PRECEDENTE AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONTI
TRA LE STESSSE PARTI, PRESUPPONENDO LA STATUZIONE SULLE RECI-
PROCHE PROPRIETÀ'

Il Consigliere Estensore

[Handwritten signature]

VISTO,

[Handwritten signature]
Il Presidente di Sezione

VISTO, SI RITIENE _____

La Presidente della Corte di Appello di Brescia
Graziana Campanato



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta
dai Sigg.:

Dott. Paolo Maria GALIZZI Presidente
Dott. Geo ORLANDINI Consigliere
Dott. Mauro MOCCI Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa con atto di citazione di appello notificato
il giorno 22 febbraio 2010 n. 5 cron da avv. S. Canu a mezzo Ufficio
Postale di Lovere e **posta in deliberazione all'udienza collegiale di
precisione delle conclusioni del 1 dicembre 2010**

da

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. Silvano Canu
di Bergamo e domiciliato c/o avv. S. Seriola di Brescia, per procura
speciale alla lite

APPELLANTE

contro

██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan-
ni Pizzigoni di Bergamo, delega in atti

APPELLATA

In punto: appello sentenza n. 167, depositata il 26 novembre 2010 dal
Tribunale di Bergamo, sez. distaccata di Clusone

CONCLUSIONI

Sent. N. 236/11

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 215/2010

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Usucapione

Dell'appellante:

In via principale ed in riforma della sentenza non definitiva impugnata:

dichiarare improponibili, improcedibili e comunque inammissibili le domande attrici stante la preclusione derivante dalla cosa giudicata ex art.2909 C.C. di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.1130/06 del 25.10.2006 in atti.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a domande nuove.

Dell'appellata:

Nel merito: respingere, per tutti i motivi esposti, l'appello svolto dal sig. ██████████ e confermare integralmente la sentenza n°167/09 emessa inter partes dal Tribunale di Bergamo sez. distaccata di Clusone in data 26 novembre 2009

In ogni caso: spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.

RAGIONI DI FATTO

Con atto di citazione del 4 marzo 2004, ██████████ domandava l'accertamento dell'intervenuta usucapione oppure dell'avvenuto acquisto ex art. 938 c.c., a suo favore, di alcuni terreni di cui era formalmente titolare ██████████ che conveniva avanti il Tribunale di Bergamo, sez. distaccata di Clusone. Il convenuto, a sua volta, domandava la sospensione del giudizio, essendo pendente una causa di accertamento dell'esatto confine fra i fondi contigui delle parti. Atte-
sosi alla sospensione ex art. 295 c.p.c., con sentenza n. 1130/06 la

Corte d'Appello di Brescia respingeva il gravame della [REDACTED] e tale decisione – che confermava quella del Tribunale di Bergamo, sez. distaccata di Clusone - diveniva definitiva. Con ricorso del 11 dicembre 2007, la causa era riassunta ad opera della [REDACTED] costituendosi, rilevava l'inammissibilità delle domande avversarie, stante la preclusione derivante dal precedente giudicato. Su tale eccezione pregiudiziale, il giudice adito – invitate le parti a rassegnare le conclusioni – pronunciava sentenza non definitiva, con la quale rigettava l'eccezione, disponendo per l'istruzione della causa.

Rilevava il Tribunale che il giudizio divenuto irrevocabile aveva ad oggetto una domanda di regolamento dei confini, in cui non erano in discussione i rispettivi diritti di proprietà, ma unicamente l'estensione dei rispettivi fondi. La diversità ontologica delle due azioni impediva che si fosse formata una qualunque preclusione in capo alla [REDACTED]

Con atto notificato il 22 febbraio 2010, avverso la predetta sentenza proponeva appello [REDACTED] deducendo tre formali motivi e sollecitando la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della domanda svolta *ex adverso*. Resisteva [REDACTED] concludendo per la reiezione dell'impugnazione.

Così radicatosi il contraddittorio, senza attività istruttoria la causa era trattenuta in decisione nel corso dell'udienza collegiale del 1 dicembre 2010, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con la concessione dei termini per il deposito di conclusionali e memorie di replica.

RAGIONI DI DIRITTO

I tre motivi d'impugnazione sono congiuntamente volti a porre in di-

scussione il rigetto dell'eccezione di giudicato. L'appellante afferma che il giudicato si sarebbe formato anche sul presupposto della proprietà e sul carattere abusivo dell'occupazione e non solo sul confine fra i fondi, anche perché l'accertamento della proprietà sarebbe un presupposto imprescindibile delle statuizioni in tema di regolamento dei confini. Inoltre, queste ultime – proprio per effetto del giudicato – sarebbero comunque intangibili. Sotto diverso profilo, il giudicato impedirebbe la proposizione di successive azioni fondate su fatti che avrebbero potuto esser fatti valere come eccezioni nel precedente giudizio

Le doglianze – espressione dell'unico principio in forza del quale il giudicato sui confini, come formatosi *inter partes*, ai sensi della relativa azione, farebbe stato anche sulla rispettiva proprietà dei fondi contigui – possono essere scrutinate congiuntamente.

Il Tribunale ha correttamente sostenuto che, mentre l'azione di rivendica presuppone un conflitto fra titoli di proprietà, nell'azione di regolamento di confini il contrasto dipende dai fondi, essendo tale azione diretta ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto.

Senonché, se è vero che l'azione di regolamento dei confini presuppone un'incertezza, oggettiva o soggettiva, sul confine tra due fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi, cionondimeno rende oggetto di controversia la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.

In tal senso, da per scontato la sussistenza del titolo, senza farne oggetto diretto di contrasto (Cass. Sez. II 5 luglio 2006 n° 15304).

Ma ciò non toglie che, nell'azione ex. art. 950 c.c., possa essere posto

il problema del titolo, senza che l'originaria azione muti natura, trasformandosi in azione di rivendica.

Da ciò consegue che, se la parte – la quale poteva, in quella sede, sollevare il problema riguardante il diritto di proprietà – non ha fatto valere la questione dell'usucapione, il relativo giudicato deve ritenersi esteso anche ai titoli delle rispettive proprietà, tanto più che – come nel caso di specie – l'usucapione si asseriva intervenuta ancor prima dell'instaurazione del giudizio di accertamento.

In definitiva, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il *petitum* del primo (Cass. Sez. III 19 novembre 2009 n°24434; Cass. Sez. Un. 17 dicembre 2007 n°26482).

Insomma, può ritenersi formato un giudicato implicito tutte le volte in cui tra la questione risolta espressamente e quella risolta implicitamente sussista un rapporto indissolubile di dipendenza, nel senso che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza cade su questioni che si presentano come la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione, coprendo il dedotto e il dedu-

cibile, e cioè non solo le questioni espressamente fatte valere in giudizio, ma anche tutte le altre che si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle domande o eccezioni dedotte in giudizio (Cass. Sez. I 18 giugno 2007 n°14055). Nella specie, il giudicato sul regolamento dei confini presuppone l'accertamento del diritto di proprietà in capo ai titolari dei fondi, in modo ormai intangibile, anche perché - diversamente opinando - verrebbe posta in dubbio la definitività del giudicato sulla consistenza dei fondi in questione.

Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, le domande della [REDACTED] vanno dichiarate improponibili, alla luce della preclusione derivante dalla cosa giudicata ex art. 2909 c.c., di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 25 ottobre 2006.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

in riforma della sentenza non definitiva n°167, emessa dal Tribunale di Bergamo sez. distaccata di Clusone il 26 novembre 2009, dichiara improponibili le domande attrici.

Condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 4.202,80, di cui € 3.300,00 per onorari ed € 819,40 per diritti, oltre oneri di legge.

Brescia 23 febbraio 2011

IL PRESIDENTE

[REDACTED]

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

510 10001

23301674 16/3/2024